

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1967

(151^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete » (1583) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2792, 2794
BERTOLI	2793, 2794
FORTUNATI	2794
GIGLIOTTI	2794
MAIER, relatore	2792, 2794
TRABUCCHI	2793, 2794
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze	2793, 2794

« Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (2118) (D'iniziativa del senatore Militerni) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	2786, 2787, 2788, 2789, 2791
BERTOLI	2787
FORTUNATI	2788
LO GIUDICE	2790
MACCARRONE	2787
PELLEGRINO	2787, 2790, 2791

TRABUCCHI, relatore Pag. 2786, 2790, 2791
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bonacina, Cenini, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Athos Valsecchi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Militerni: « Riordinamento del ruolo speciale tran-

sitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (2118)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Militerni: « Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

T R A B U C C H I , *relatore*. Il disegno di legge in esame, d'iniziativa del defunto senatore Militerni, riguarda il riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. Si tratta di alcuni ufficiali di complemento che, in seguito alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, sono passati nel ruolo permanente effettivo della Guardia di finanza, perdendo l'indennità e anche il grado. Praticamente costoro, dopo una permanenza di tanti anni come ufficiali di complemento, sono stati, senza colpa, retrocessi da tenente a sottotenente e si trovano oggi nella condizione di non poter arrivare al grado di colonnello perchè colpiti prima dai limiti di età. Ragion per cui gli ufficiali in questione hanno insistito, soprattutto presso il defunto senatore Militerni, affinchè venisse predisposto un disegno di legge che permettesse loro di essere promossi, praticamente, al grado di colonnello.

Naturalmente sono sorte notevoli discussioni, e alcune opposizioni e difficoltà ha avanzato anche il Ministero delle finanze. Infatti il Ministero doveva tener conto un po' della situazione generale, perchè è vero che questi ufficiali fanno parte di un ruolo speciale transitorio particolare, ma, d'altra parte, non è giusto allargare eccessivamente la possibilità di essere promossi al grado di colonnello, dato che l'organico delle Guardie di finanza è relativamente ridotto. Ragione per cui noi saremmo lieti di accettare gli emendamenti che ha proposto o è disposto a proporre il Governo, in base ai quali la lunga serie di articoli di cui è composto il disegno di legge si ridurrebbe, se non erro, a due. Inoltre, nella tabella ci sono due pun-

ti sui quali il Governo è di vedute un po'... strette, perchè dove col disegno di legge si propongono dieci colonnelli esso è disposto ad accordarne due, anche se noi vorremmo vincere la resistenza dell'onorevole Valsicchi portando tale numero a quattro.

L'altro punto discutibile è quello della permanenza nel grado di tenente colonnello, perchè il Governo proporrebbe quattro anni, senza tener conto che effettivamente questi ufficiali allo scadere del terzo anno vanno in pensione per raggiunti limiti di età. Quindi, vorremmo insistere affinchè la permanenza nel ruolo di tenente colonnello fosse fissata in tre anni, permettendo così a questi ufficiali di « affacciarsi » al grado di colonnello e di andare in pensione con tale grado e oltre tutto con un piccolo aumento dell'assegno.

Quanto all'onere, ridotto così ai minimi termini il provvedimento, credo sia esatto quello che è scritto nell'articolo 6: « L'onere di lire 6.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1967 sarà fronteggiato con i normali stanziamenti del capitolo 1181 del bilancio del Ministero delle finanze ».

Detto questo, pregherei la Commissione di accettare gli emendamenti del Governo così come li proporrà, e che posso fare miei, però mantenendo quattro posti di colonnello e la permanenza di tre anni nel grado di tenente colonnello.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo, signor Presidente, a gran parte delle considerazioni fatte dal senatore Trabucchi in merito a questo disegno di legge per il quale, come egli ha egregiamente ricordato, c'è stata una intesa, prima che esso venisse discusso in Commissione. Tale intesa ha indotto il relatore ad accettare gli emendamenti che saranno proposti, salvo i due punti sui quali egli ha richiamato l'attenzione, cioè la durata di permanenza nel grado e il numero di posti da riservarsi ai colonnelli nell'organico, che egli vorrebbe portare da due a quattro, così come vorrebbe portare il periodo di permanenza nel grado di tenente colonnello da quattro anni a tre.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

151ª SEDUTA (9 novembre 1967)

In sostanza, all'articolo 1 dovrebbe essere aggiunto il seguente comma: « Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 è abrogato per la parte che riguarda gli ufficiali del ruolo speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209 ».

BERTOLI. Che cosa vuol dire questo in termini comprensibili a chi non conosce a memoria tutta la legge?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La legge 24 ottobre 1966, n. 887 escludeva dall'applicazione della legge stessa gli ufficiali del ruolo speciale transitorio. Poichè questo nuovo provvedimento legislativo presuppone, per gli ufficiali del ruolo speciale transitorio, l'avanzamento normalizzato, introdotto per gli ufficiali del ruolo normale nella legge anzidetta, si è dovuta abrogare la esclusione di cui sopra è cenno.

PELLEGRINO. Questi ufficiali furono posti, per legge, nel ruolo di avanzamento ma non hanno mai progredito: cioè ogni anno sono stati valutati secondo le loro capacità, ma sono sempre rimasti nei quadri di avanzamento.

MACCARRONE. Sì, perchè sono stati dichiarati idonei, ma non sono stati promossi per mancanza di posti, e poi, oltrepassando i limiti di età, sono finiti fuori del ruolo.

PRESIDENTE. Veramente l'articolo 3 della legge 5 agosto 1962 è composto di due commi. Il primo — di cui non è fatta parola nel disegno di legge in esame — dice: « L'avanzamento degli ufficiali al ruolo transitorio ha luogo per anzianità e sino al grado di tenente colonnello ». Nel disegno di legge in esame, all'articolo 1, si dice semplicemente: « L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello ed a scelta al grado di colonnello ». Questa è un'aggiunta: qual è il suo valore?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è un'aggiunta. Cioè mentre, secondo le norme attualmente in vigore, per gli ufficiali del ruolo speciale transitorio l'avanzamento era limitato al grado di tenente colonnello, adesso si consente agli stessi ufficiali di fare un passo in avanti e si istituisce un numero di posti di colonnello corrispondente alle possibilità di scelta. Noi diciamo che questa possibilità dovrebbe essere limitata a due unità. Il disegno di legge dice: 10 unità. Il senatore Trabucchi sarebbe per un numero intermedio di 4.

Il secondo comma, poi, si aggiunge perchè questo personale non può essere oggetto di due norme agevolative. Quella che entra in vigore adesso abroga, quindi, la precedente, tanto più che quest'ultima non ha dimostrato una particolare efficacia; è proprio per la mancanza di questa efficacia, dice il senatore Pellegrino, e per ragioni obiettive che si è invocata la presentazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Vediamo che cosa dice l'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Esso così recita: « Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 novembre 1954, n. 1137, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti ».

« Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio per i quali restano in vigore rispettivamente le leggi 13 luglio 1965, n. 882 e 5 agosto 1962, n. 1209. Non si applicano altresì agli ufficiali provenienti dal Corpo della Guardia di finanza della Venezia Giulia iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ».

Ora, nell'emendamento sostitutivo è detto:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è abrogato per la parte che riguarda gli ufficiali del ruolo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

151ª SEDUTA (9 novembre 1967)

speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209 ».

FORTUNATI. A me pare che, per una questione di tecnica legislativa, il secondo comma dell'articolo 1 del testo emendato dovrebbe costituire un articolo a sè, altrimenti risulterebbe che una legge del 1962 modifica una legge del 1966.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo. Il secondo comma potrà costituire un articolo 1-bis.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 5 agosto-1962, numero 1209, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello ».

(È approvato).

Il Governo propone di aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo 1-bis:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è abrogato per la parte che riguarda gli ufficiali del ruolo speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

I tenenti colonnelli del ruolo speciale transitori idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero di posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare, sono iscritti in quadro di avanzamento in

ordine di ruolo e sono promossi al grado superiore al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado di tenente colonnello.

Per l'impiego dei colonnelli del ruolo speciale transitorio si applicano le norme vigenti per gli ufficiali « a disposizione ».

Il Governo propone un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale transitorio sono i seguenti:

Colonnello	anni 60
Tenente colonnello	» 59
Maggiore	» 58
Capitano	» 54

(È approvato).

Art. 4.

L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria e nella riserva provenienti dal ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza ha luogo sino al grado di Generale di brigata.

Il Governo propone la soppressione di questo articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

151ª SEDUTA (9 novembre 1967)

Art. 6.

L'onere di lire 6.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1967 sarà fronteggiato con i normali stanziamenti del capitolo 1181 del bilancio del Ministero delle finanze.

Il Governo propone un emendamento tendente a sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Al maggior onere di lire 6 milioni sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1192 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e corrispondenti per gli anni successivi ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La ragione della proposta è questa. Il capitolo 1181 del bilancio del Ministero delle finanze, indicato per la copertura dell'onere di 6 milioni per l'esercizio 1967, è relativo a spese di carattere fisso ed obbligatorio, la cui dotazione viene determinata sulla base degli impegni in

atto, per cui non può sopperirsi a carico di esso ad altre occorrenze. Pertanto, i mezzi indicati per la copertura dovranno essere reperiti a carico del capitolo 1192.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1º gennaio 1967.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 7.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 7.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'allegata tabella.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Requisiti richiesti		Organico del grado	Ufficiali ancora non valutati da ammettere ogni anno a valutazione
		Periodo minimo di comando	Permanenza minima nel grado		
Colonnello	—	—	—	10	gli ufficiali in possesso dei requisiti richiesti
Tenente colonnello	scelta	—	3 anni	—	
Maggiore	anzianità	—	3 anni	—	
Capitano	anzianità	1 anno di comando di compagnia o equipollente	6 anni	—	

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

151ª SEDUTA (9 novembre 1967)

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella tabella si propongono dieci colonnelli, il Governo era per due, il relatore insiste su quattro. Comunque, il Governo accetta la proposta del relatore. Inoltre, relativamente agli anni di permanenza nel grado se ne prevedono quattro.

T R A B U C C H I , *relatore*. Io insisto su tre anni.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Una norma siffatta porterebbe ad attribuire agli ufficiali del ruolo speciale transitorio, una volta promossi tenenti colonnelli, un'anzianità superiore a quella degli stessi ufficiali facenti parte del ruolo normale.

T R A B U C C H I , *relatore*. Per i tenenti colonnelli insistiamo su tre anni; per i maggiori accettiamo quattro.

P E L L E G R I N O . Non siamo d'accordo. Mi sia consentito di spiegarne il perchè, integrando un po' la relazione del senatore Trabucchi. Nel 1942 fu bandito un concorso sia per gli ufficiali dei Carabinieri che per quelli della Guardia di finanza affinché dal servizio di complemento passassero al servizio permanente effettivo. Nel 1945, attraverso una legge, furono sistemati gli ufficiali dei Carabinieri e degli altri Corpi che sono arrivati tutti quanti al grado di tenente colonnello, mentre gli ufficiali della Guardia di finanza solo nel 1949 sono arrivati ad ottenere uno sviluppo di carriera, che poi si è bloccato. Perchè? Perchè agli altri ufficiali veniva richiesto il titolo di studio di scuola media superiore e a quelli della Guardia di finanza addirittura la laurea, per cui molti di questi ultimi hanno avuto la carriera bloccata. Ora con 28 anni di servizio, molti di essi hanno raggiunto già i limiti dell'età pensionabile. Il provvedimento in esame tende a farli andare in pensione con un « gradino » di più, il che influisce sulla pensione. Se si tiene conto, poi, che molti di questi non verranno promossi perchè non compresi nei gradi di avanzamento, pochi ufficiali potrebbero avere la possibilità

di andare in pensione con un assegno decoroso.

Secondo me, bisognerebbe mantenere la permanenza minima nel grado, già proposta dal senatore Militerni, cioè tre anni nel grado di maggiore e tre anni in quello di tenente colonnello. Se esaminiamo la consistenza del ruolo, ci rendiamo conto che pochi sono gli ufficiali che vengono promossi al grado superiore, e che molti vanno in pensione per raggiunti limiti di età; gli altri debbono permanere altri tre anni nel ruolo di colonnello e nel frattempo si matura anche per loro il diritto alla pensione: quindi praticamente in tre anni si esaurisce il ruolo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Eccezione per eccezione, quello che più pesa è il grado di maggiore. Va bene, facciamo tre anni di permanenza nel grado di maggiore, così mandiamo avanti il ruolo dei tenenti colonnelli, e quattro anni per la promozione a colonnelli.

P E L L E G R I N O . Così fra tre anni i maggiori passano tutti tenenti colonnelli, ma fra quattro anni sono già andati in pensione!

T R A B U C C H I , *relatore*. Si potrebbero concedere tre anni di permanenza in ambedue i gradi.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Siccome l'avanzamento a colonnello degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo a scelta e abbiamo disponibili quattro posti, qualcuno deve restarne fuori. Quindi, lasciare tre anni di permanenza nel grado non turba l'equilibrio del ruolo, non crea la preoccupazione che questi ufficiali arrivino a diventare colonnelli prima di quelli del ruolo ordinario.

T R A B U C C H I , *relatore*. Coloro che sono tenenti colonnelli adesso vanno in pensione a fine anno.

L O G I U D I C E . Il problema grosso è quello dei maggiori: facciamo tre e quattro anni.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

151ª SEDUTA (9 novembre 1967)

PELLEGRINO. È nel 1971 che dovremmo scegliere i colonnelli.

TRABUCCHI, *relatore*. Ve ne sono due o tre che vanno in pensione quest'anno: stabiliamo tre anni e tre anni.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto mi riguarda lascerei quattro e tre anni, e faccio già uno sforzo: tre anni di permanenza nel grado di maggiore, quattro anni in quello di tenente colonnello.

PRESIDENTE. Per concludere, la tabella annessa al disegno di legge dovrebbe essere emendata, portando anzitutto a 4 i posti in organico di colonnello. Inoltre, il senatore Militerni non aveva indicato il numero dei posti spettanti ai gradi di tenente colonnello e maggiore: bisogna quindi far risultare che i posti di tenente colon-

nello e di maggiore sono complessivamente 20; i posti di capitano, uno. Poi bisogna aggiungere una colonna: Promozioni annuali al grado superiore: colonnello, niente; da tenente colonnello se ne promuove al grado superiore uno ogni anno. Però in sede di prima applicazione della legge le promozioni sono quattro.

C'è, infine, l'ultima colonna della tabella: quella degli ufficiali ancora non valutati da ammettere ogni anno a valutazione. Invece di dire: « gli ufficiali in possesso dei requisiti richiesti », si deve dire « tutti gli ufficiali in possesso dei requisiti richiesti ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tali emendamenti sostitutivi.

(Sono approvati).

Metto ai voti la tabella, la quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulata:

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento	Requisiti richiesti		Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
		Periodo minimo di comando	Permanenza minima nel grado			
Colonnello	—	—	—	4	—	—
Tenente colonnello ..	scelta	—	3 anni	} 20	1 (1)	Tutti gli ufficiali in possesso dei requisiti richiesti
Maggiore.	anzianità	—	3 anni		—	
Capitano	anzianità	1 anno di comando di compagnia o comando equipollente	6 anni	1	—	

(1) In prima applicazione della legge le promozioni sono quattro, a ripianamento dell'organico.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete » (1583)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A I E R , *relatore*. Con la legge 6 marzo 1958, n. 243, fu istituito l'Ente delle Ville venete, con lo scopo di rendere possibile la conservazione di questi edifici aventi interesse artistico e storico e che erano destinati al decadimento o addirittura alla perdita perchè l'esiguo o pressochè nullo reddito ricavabile da esse non consentiva ai proprietari di effettuare un'adeguata manutenzione.

Con la legge 5 agosto 1962, n. 1336, furono innovate alcune norme relative all'Ente Ville venete e si prorogò l'attività dell'Ente stesso fino al 30 giugno 1975.

Con tale legge si intese dare, oltre che l'esenzione dall'imposta di registro, anche quella dall'imposta sulla successione e sull'asse ereditario globale. E sarebbe stata norma giusta, in quanto è proprio in occasione di eredità che il patrimonio monumentale viene sottoposto a gravi rischi, anche perchè esso è certamente indesiderato come elemento del patrimonio se influisce sulla qualificazione di una imposta progressiva come quella successoria.

Senonchè, nel redigere l'articolo 6 della legge del 1962, si è incorsi in una formulazione quanto mai infelice. E cioè: « Per i trasferimenti autorizzati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089 (la legge sul patrimonio storico e artistico nazionale), e per

le successioni aventi ad oggetto gli immobili stessi si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecaria ».

Non è chi non veda come alle successioni non si applica imposta di registro (si applicano l'imposta sulle successioni e l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario), per cui il testo di legge è rimasto assolutamente senza significato. Si impone perciò una norma che, chiarendo il pensiero del legislatore, elimini l'antinomia rilevata.

Trattandosi in sostanza di norma che non innova, ma interpreta il pensiero del legislatore del 1962, appare conforme a giustizia stabilire che la norma stessa abbia effetto dall'entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336.

Nel disegno di legge presentato dal senatore Trabucchi è stata rilevata la pericolosità delle estensioni delle agevolazioni alle pertinenze, per cui mi permetto di presentare un testo leggermente modificato che, escludendo le pertinenze stesse, eviti il determinarsi di facili evasioni.

L'articolo 1 del disegno di legge dovrebbe essere, pertanto, così formulato:

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

« Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovrainposte, nonchè dall'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso. L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la Villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa. Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, si applicano le tasse fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalità e da successione sono esenti dalla imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al

5¹ COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)151^a SEDUTA (9 novembre 1967)

rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che attesti che la Villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa" ».

Nel raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento, mi incombe l'obbligo di rilevare l'assoluta necessità di estendere a tutti gli edifici monumentali le norme in materia fiscale che oggi valgono per le sole Ville venete. Non si giustifica assolutamente che esse non esistano, ad esempio, per le Ville fiorentine o per quelle vesuviane.

Si parla tanto, in ogni sede, della necessità di tutelare il patrimonio storico-artistico nazionale; si costituiscono commissioni che lavorano affannosamente, che formulano proposte (forse troppo onerose), però non si approda a nulla.

Sarebbe bene limitarsi a fare poche cose, magari modeste, ma che possano avere immediata efficacia.

L'estensione di un provvedimento del tipo indicato darebbe certamente un risultato positivo.

Assicurazioni in tal senso sono già state date dal Ministero delle finanze. Ma gradirei che una promessa più ufficiale ed impegnativa fosse data in questa occasione dal rappresentante del Governo.

BERTOLI. Sono d'accordo con il relatore che le agevolazioni in materia fiscale attualmente esistenti per le Ville venete dovrebbero essere estese anche ad altre Ville di interesse storico ed artistico, come, per esempio, le Ville fiorentine e vesuviane. E ritengo giusta la richiesta rivolta al Sottosegretario di un impegno più vincolante da parte del Governo circa l'adozione di provvedimenti in tal senso.

Ora, poichè è giacente presso la 6^a Commissione del Senato un disegno di legge riguardante la conservazione delle Ville vesuviane, proporrei di rinviare la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi perchè si possano esaminare congiuntamente i due provvedimenti.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io avrei forse taciuto.

Ma poichè è stata posta dal relatore la questione delle Ville fiorentine e di quelle vesuviane, debbo dire che si trova da tempo davanti al Consiglio dei ministri uno schema di disegno di legge recante norme agevolative in favore degli edifici di interesse storico ed artistico su tutto il territorio nazionale e che su questo provvedimento si è ottenuto l'accordo sia del Ministero della pubblica istruzione che di quello delle finanze.

La mia proposta, pertanto, va oltre quella del senatore Bertoli: quando quel disegno di legge verrà presentato alle Camere, esamineremo il problema nel suo insieme.

TRABUCCHI. Ma qui si tratta soltanto di eliminare un errore contenuto nel testo di una legge: non si tocca niente di ciò che già esiste, non si aggiunge alcun beneficio! Se noi aspettiamo a risolvere il problema generale, andremo avanti probabilmente ancora degli anni con una norma non chiara e con tutte le vertenze che essa determina. Esonero dall'imposta di registro non significa niente. Non si può dire agli interessati: vi togliamo un'imposta che non esiste. Bisogna che diciamo che cosa debbono o non debbono pagare.

Ora, dal momento che il testo in esame consente anche di raggiungere lo scopo di un accertamento, a me pare che lo si possa approvare senza pregiudicare alcuna questione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Avevo premesso che non sarei intervenuto su questo disegno di legge se non mi fosse stato obiettato che non vi sono soltanto le Ville venete meritevoli di agevolazioni fiscali, ma anche quelle napoletane, e così via.

TRABUCCHI. Non possiamo fare altro che formulare voti affinché il Governo presenti subito un disegno di legge per la sistemazione generale di tutte queste Ville.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No. Se voi dite: accantoniamo questa proposta perchè vogliamo valutare il problema delle Ville di altre par-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

151ª SEDUTA (9 novembre 1967)

ti d'Italia, allora intervengo anch'io per chiedere l'accantonamento, perchè il relativo disegno di legge è già in corso di elaborazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge in esame è necessario dato che la tassa di registro applicata alle successioni non esiste.

GIGLIOTTI. Insomma, si tratta di una norma interpretativa.

BERTOLI. Approviamo il disegno di legge con la raccomandazione, diciamo così, unanime di questa Commissione che venga presentato al più presto un disegno di legge generale in materia.

GIGLIOTTI. Qual è la situazione attuale dell'imposta sui fabbricati di lusso?

MAIER, relatore. Le Ville rientrano facilmente nella norma che fissa l'imposta sui fabbricati di lusso, mentre in concreto tali non sono perchè gli ambienti, per esempio, sono grandi.

FORTUNATI. Guardiamo la differenza fra la norma esistente e la norma proposta, che dice: « Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovrainposte, nonchè dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso ».

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. ...dall'imposta sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati.

FORTUNATI. Rispetto alla norma originaria c'è l'aggiunta di una sovrimposta.

PRESIDENTE. C'è l'aggiunta della sovrimposta sui fabbricati di lusso.

BERTOLI. L'imposta sui fabbricati non è quella sul reddito dei fabbricati.

FORTUNATI. Inoltre l'articolo 1 del testo modificato così prosegue: « L'esen-

zione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la Villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le tasse fisse di registro e ipotecaria ».

TRABUCCHI. Poichè anche precedentemente si fa riferimento alla « imposta », mettiamo la parola « imposte », in sostituzione di « tasse » anche in questo capoverso.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sono convinto che questi termini abbiano perduto il significato della vecchia scuola, però per lo meno nel corpo di uno stesso articolo usiamo la stessa espressione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

” Gli immobili di cui all'articolo 3, con tutte le loro pertinenze, sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati, sia ordinarie che straordinarie. L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa. I trasferimenti per atto tra vivi degli immobili stessi e di ogni loro pertinenza — autorizzati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 — sono soggetti alle sole imposte fisse di registro e ipotecaria. Gli immobili medesimi, con ogni loro pertinenza,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

151ª SEDUTA (9 novembre 1967)

sono esenti dalla imposta sulle successioni e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni. L'imposta ipotecaria è applicata in misura fissa. Ai fini tutti del presente articolo gli immobili e le loro pertinenze sono esenti dall'obbligo di denuncia, salvo che per gli effetti delle volture catastali, nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio, e, ove siano denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi ».

Il relatore, senatore Maier, ha proposto il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo:

« Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

”L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

”Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovrainposte, nonché dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la Villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa. Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo com-

ma, autorizzati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalità o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che attesti che la Villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa ».

Lo metto in votazione.

(*E approvato*).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari